
FederNotizie

ORGANO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI

periodico bimestrale - spedizione in abbonamento postale gruppo IV - Non contiene pubblicità

anno VI° n. 2 - marzo 1993

SOMMARIO

Corsivo redazionale, pag. 2

"Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli studi professionali", di G. Pocaterra, pag. 6

"Alcune considerazioni sul concorso per la nomina a notaio", di L. Amato, pag. 11

"Il notaio non può più difendere i contribuenti davanti alla magistratura tributaria", di M. Ersoch, pag. 16

"Le scissioni e le norme antielusione" di A. Picchi, pag. 18

"Il codice deontologico: considerazioni sul metodo", di G. di Transo, pag. 23

"Il notaio contro", a cura di G. Roveda e V. Muggia, contiene: "Conservatori meccanizzati", di A. Roveda, pag. 26, "Documentazioni inutili", di P. Mattea, pag. 29

"Le interviste del Lunedì", a cura di R. Dini, contiene una riflessione sul ruolo della giurisdizione onoraria in tema di omologazione di atti societari e una raccolta di massime di giurisprudenza sommersa riferite unicamente al tema dell'oggetto sociale, pag. 31

"Utili da Sapere", a cura di F. Treccani, contiene una corposa rassegna di giurisprudenza tributaria con alcune sorprendenti e innovative massime, pag. 35

"Attività Sindacali", contiene "Incontro di Federnotai con i notai del Piemonte e della Valle d'Aosta", di F. Lacchi, pag. 41

"Dalle Redazioni", con un contributo della redazione campana, pag. 42

CORSIVO REDAZIONALE

Il recente Convegno di Roma (16 gennaio 1993) è stato, sotto il profilo della partecipazione, un successo. Nei saloni dell'Hotel Parco dei Principi sono convenuti circa seicento colleghi e la partecipazione ai lavori è stata molto attenta durante tutto l'arco della giornata.

Le ragioni di questo successo vanno indagate.

Molto merito va attribuito, a nostro parere, ad un fatto semplicissimo e cioè che il Convegno si teneva a Roma (requisito della centralità), nell'arco di una giornata e mezza poi ridotta (a nostro parere ingiustificatamente) ad una sola (requisito della brevità) e in un periodo "morto" (requisito della disponibilità).

In più, ha forse favorito la forte affluenza anche la congiuntura economica non proprio favorevole che ci lascia più tempo a disposizione.

Ma, tutto ciò, non basta a giustificare la grande e attenta partecipazione.

E' invece probabile che a smuovere tanti colleghi siano state due cose molto importanti: l'argomento nuovo, stimolante e coinvolgente della deontologia, ma soprattutto il fatto di aver potuto finalmente disporre tempestivamente delle relazioni Consiglio e Cassa e della relazione della Commissione chiamata dal Consiglio Nazionale a formulare proposte in tema di principi deontologici.

C'è chi ostinatamente e cocciutamente ritiene (o riteneva) che inviare la documentazione prima dei Congressi e dei Convegni allenti la tensione e indebolisca la partecipazione: adesso è servito, ci pare definitivamente e sarebbe meglio che tutti gli organismi istituzionali pensassero ad organizzare incontri, convegni, assemblee e quant'altro sulla base di questo elementare principio di informazione che è fondamento e forza di ogni convivenza (e che è, o forse ci sbagliamo? un bel principio di deontologia).

Le relazioni dei Presidenti e dei Segretari di Consiglio e Cassa erano particolarmente importanti, non fosse altro che per il fatto di essere le prime di una nuova gestione.

Ma di esse non ci occupiamo perchè ci è parso di capire chiaramente dagli interventi che il tema dominante sia stato quello della deontologia.

A questo tema noi abbiamo dato, durante tutto l'anno scorso, importanti contributi e anche su questo numero torniamo brevemente presentando un articolo di di Transo.

Federnotai, a dire il vero, si è bene espressa non solo con l'intervento di Ragnisco, ma anche con quello di Lacchi che l'ha preceduto e con quelli che l'hanno seguito di Benigni, Brienza e Marè.

E' indubbio però che il contributo più lucido sia stato quello offerto dalla Commissione Marmocchi che, seppur non abbia ancora completato il lavoro, ha quanto meno dato un'impostazione definitiva alla parte generale e introduttiva. Il codice deontologico nascerà in seguito, quando saranno stati analizzati tutti i principi e saranno state dettate le norme concrete, ma la base, il fondamento della sua struttura terminale sono già stati gettati.

Crediamo, a questo proposito, che la strada da percorrere sia ancora lunga e difficile e pensiamo che errore gravissimo sarebbe quello di licenziare un qualsiasi codice che non sia passato al vaglio di una o più assemblee generali del notariato del tipo di quest'ultima romana o meglio, di un'assise basata magari su una partecipazione più selezionata e qualificata che offra maggiori garanzie di attenzione e di contributi. Perchè, e qui si inverte un po' il nostro giudizio, se è vero che il Convegno di Roma può ritenersi un successo dal punto di vista della partecipazione, esso può anche essere letto come un'occasione mancata.

Quali sono i dubbi e le incertezze che ci invitano alla prudenza? Sono tanti e di diversa causa.

Per esempio hanno molto colpito le affermazioni, è difficile però dire quanto meditate, del Direttore Generale delle Libere Professioni Verde e del collega Fornari che presiedeva i lavori, secondo i quali un buon codice deontologico servirà a superare la vecchia legge sull'ordinamento e aiuterà a "ridefinire il profilo del notaio". Ci sbaglieremo, ma qui non ci siamo. La figura del notaio va ridefinita, su questo non c'è discussione, ma va ridefinita sulla base di un nuovo ordinamento e non sulla figura di "questo" notaio. Se così è non può non dispiacere veder correre il carro davanti ai buoi, il codice deontologico davanti al nuovo ordinamento, così ritardando una vera e profonda trasformazione di ruolo e funzione.

Abbiamo potuto (e qualcuno avrà dovuto) constatare che quando c'è la volontà politica di fare, qualcosa succede; quando c'è persona capace chiamata a rispondere su uno specifico incarico, l'incarico viene assolto. Rimane un mistero perchè la Commissione deontologia sia riuscita in pochi mesi a varare metà del suo lavoro, mentre le più disparate (e un po' troppo slegate) Commissioni ordinamento non danno segni di vita. Su questa questione il Consiglio Nazionale si deve impegnare di più, anche se è vero, e ne prendiamo atto con molto piacere, che

il Presidente Laurini ha quanto meno, assicurato che farà viaggiare assieme nuovo disciplinare e codice deontologico.

Un altro aspetto che lascia perplessi è il clima di "maccartismo" che ci è sembrato cogliere nell'assemblea. Bastava che qualcuno dalla tribuna additasse un qualsiasi cattivo comportamento dei colleghi per riscuotere applausi e consensi. Andava bene a tutti che si denunciassero come intollerabili le attività di accaparramento di lavoro, di tangenti, di corruzione, di concorrenza sleale, di sottofatturazione, di recapitismo esasperato, di firma facile, di uso scorretto della scrittura privata etc.: scrosciavano gli applausi come se si parlasse di altro e di altri che non fossero il notariato e i notai.

E' difficile in questi casi riuscire a fare un inventario completo degli scheletri che ciascuno di noi si tiene nell'armadio, ma dubitiamo che la platea plaudente e il torrentizio tribuno di turno non avessero, a loro volta, qualcosa da nascondere.

Ma, allora, andiamoci piano. Il Codice Deontologico non deve servire a instaurare un regime di polizia nè a scatenare un meccanismo di caccia alle streghe ma deve, dovrebbe, servire ad attivare meccanismi capaci, nel tempo, di portare maggior ordine nel nostro lavoro.

Molte delle scorrettezze denunciate ed esibite possono (potevano) essere perseguite e giudicate con la legge a disposizione; molte addirittura configurano reato e non hanno bisogno di altre definizioni. In questi casi, purtroppo, non si è trovato o non si è voluto cercare nell'ordinamento le norme a disposizione per reprimere e ammonire, lasciando chiaramente intendere che non tanto la rivoluzione dei codici, bensì quella delle coscienze potrebbe risolvere il problema.

Comunque ben venga il codice con i suoi principi, con le sue norme comportamentali, le sue previsioni di sanzioni: l'augurio, però, è che venga accompagnato dalla radicale riforma dell'ordinamento essa si capace di dare la grande svolta al notariato.

L'accoppiata codice deontologico-disciplinare è già qualcosa, ma temiamo che sia insufficiente a incidere profondamente nella realtà.

La modifica dell'ordinamento potrebbe anche aiutare a risolvere il problema dell'uso-abuso della scrittura privata.

Su questo argomento si è molto dilungato il presidente Laurini che, nella relazione consiliare, ha duramente attaccato il cattivo uso che se ne farebbe in certe zone. Forse il Presidente e un po' tutti quanti si dovrebbero preoccupare del buono o del cattivo uso di qualsiasi atto, compreso quello pubblico, perchè se è ben vero che l'atto che "fa" il notaio è l'atto pubblico, non è men vero

che la scrittura privata spesso si impone per la sua intrinseca struttura.

Certo è che, senza bisogno di spingerci troppo oltre, basterebbe chiarire, in via interpretativa o innovativa, per legge, che la responsabilità, quanto al risultato, che il notaio assume con la scrittura privata è la stessa che si assumerebbe con l'atto pubblico, per ridurre a zero l'abuso della scrittura privata.

Per finire, una notizia di cronaca, ma che investe problemi organizzativi e regole di bon ton.

Il convegno era stato previsto per la giornata di sabato e per la successiva mattinata della domenica.

Nel corso del pomeriggio i lavori hanno però subito una inconsueta accelerazione e, tirando per le lunghe fin quasi alle nove di sera con la sala mezza vuota, si è ritenuto di poterli dichiarare chiusi per mancanza di iscrizioni a parlare da parte dei presenti. Non hanno sortito effetto le tiepide, isolate rimostranze di alcuni partecipanti, così che l'indomani una delegazione piemontese, alcuni colleghi isolati, romani e non, si sono ridicolamente ritrovati in una sala vuota.

Ecco, forse è mancata un po' di sensibilità, forse il polso fermo nel gestire l'assemblea ha bloccato anche il resto; sta di fatto che l'organizzazione ha fatto, su questo punto, una pessima figura e ha commesso un errore imperdonabile, non più ammissibile.

Prevedere il convegno in due giornate significava offrire ai convenuti ogni opportunità, compresa quella di assistere solo ai lavori conclusivi, ma significava anche dar tempo per preparare interventi più meditati, utilizzando l'inter-tempo della serata.

Anche il rigore di ammettere a parlare solo quelli che si erano iscritti al mattino è sembrato eccessivo.

Non siamo tutti robot: quindi, per il futuro, calma, pazienza.



IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Il 10 dicembre scorso, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dopo tensioni e difficoltà causate dalle pesanti richieste, soprattutto normative, ma anche economiche, da parte dei sindacati dei dipendenti è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli studi professionali.

La sottoscrizione, a differenza della precedente che apportava solo innovazioni ad un contratto ormai scaduto, è stata apposta in calce ad un testo completamente nuovo composto di ben 106 articoli oltre premesse, allegati e dichiarazioni a verbale. La firma non è stata un puro atto formale ma, ancora una volta, una verifica di posizioni: basti pensare che nel verbale della precedente riunione conclusiva del 1° luglio 1992 tra la delegazione tecnica della CONSILP e quella dei sindacati era stato previsto un meccanismo automatico di adeguamento in misura più onerosa di quello vigente in passato poichè faceva riferimento all'intera retribuzione. Le battaglie affrontate hanno portato a superare anche tale meccanismo anacronistico per l'indirizzo economico del paese in un momento di blocco di retribuzioni e tariffe.

Le materie di innovazione contrattuale possono distinguersi in normative ed economiche.

Le prime riguardano:

-- la "decorrenza contrattuale" dal 1° luglio 1992 al 30 settembre 1995;

-- l'istituzione di un "livello intermedio" tra quelli in cui sono collocati la maggioranza dei nostri dipendenti (4° e 3°) e precisamente del "4° livello super" nel quale confluiscono coloro che svolgono mansioni d'ordine che richiedano specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite (stenodattilografi, segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela, infermieri generici, esecutori prove di laboratorio);

-- l'unificazione per tutti i dipendenti delle "ferie" in 26 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l'orario è distribuito su 5 giorni;

-- l'istituzione del "tempo parziale" ai fini di consentire il raccordo tra i flussi di attività dello studio con la composizione dell'organico.

L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto sottoscritto dal dipendente e dal titolare dello studio nel quale siano indicate:

a) le mansioni; la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti nello Studio;

b) il periodo di prova per i nuovi assunti.

Da evidenziare che i termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa;

-- la forfetizzazione della diaria per le "missioni e trasferte" di lire 20.000 (ventimila) giornaliera per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di lire 40.000 (quarantamila) giornaliera per missioni eccedenti le 24 ore;

-- la nuova regolamentazione dell'"apprendistato" dal 1° luglio 1992 nel seguente modo:

- III livello 30 mesi - retribuzione pari al 75 per cento del livello di riferimento per i primi dieci mesi, all'83 per cento per i dieci mesi successivi, al 90 per cento per gli ultimi dieci mesi;

-- la "conciliazione" in tema di controversie sui licenziamenti individuali (L. 108/90) viene prevista "in forma obbligatoria" presso la CONSILP territoriale con l'assistenza:

- per gli Studi Professionali della stessa CONSILP - CONFPROFESSIONISTI o Associazione aderente;

- per i lavoratori dipendenti della Organizzazione Sindacale territoriale della FILCAMS CGIL o della FISASCAT - CISL o della UILTuCS-UIL.

Solo dopo l'esito negativo del suddetto tentativo di conciliazione è possibile il ricorso ad un "Collegio Arbitrale" che dovrà essere composto da due

arbitri nominati dalle rispettive organizzazioni territoriali e da un Presidente scelto di comune accordo dalle stesse organizzazioni ed, in caso di mancato accordo, dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del lavoro competente per territorio;

-- l'istituzione di un "osservatorio nazionale" per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale il quale riporterà alle parti il lavoro svolto e tre mesi prima della scadenza contrattuale presenterà un rapporto conclusivo.

Le seconde riguardano:

-- la corresponsione dell'"una tantum" ai lavoratori in forza alla data del 10 dicembre 1992 di lire 840.000= lorde, suddivise mensilmente o per frazione superiore ai 15 giorni in relazione alla presenza in servizio nel periodo 30 settembre 1990 - 30 giugno 1992 (21 mesi); dagli importi così contabilizzati andranno detratte le somme a tale titolo corrisposte durante il periodo di carenza contrattuale fino a concorrenza degli stessi importi. Detta indennità forfettaria una tantum non sarà utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali e sarà proporzionalmente ridotta in rapporto all'orario effettivo di lavoro prestato (part-time) ed in percentuale per gli apprendisti;

-- la modifica dell'importo del "premio ferie" (già 75%) che ora verrà corrisposto sempre entro il 30 giugno di ogni anno nella misura di una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno;

-- "aumenti retributivi" a regime a decorrere dal 1° luglio 1992 che raggiungeranno i seguenti importi:

- liv. I: £. 388.240=;
- liv. II: £. 295.680=;
- liv. III: £. 249.600=;
- liv. IV super: £. 240.000=;
- liv. IV: £. 224.640=;
- liv. V: £. 192.000=;

con le seguenti decorrenze

| Livello | 1/7/92 | 1/7/93 | 1/7/94 | 1/7/95 | Totali |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| I | L. 136.080 | L. 63.040 | L. 94.560 | L. 94.560 | L. 388.240 |
| II | L. 98.560 | L. 49.280 | L. 73.920 | L. 73.920 | L. 295.680 |
| III | L. 83.200 | L. 41.600 | L. 62.400 | L. 62.400 | L. 249.600 |
| IV Super | L. 80.000 | L. 40.000 | L. 60.000 | L. 60.000 | L. 240.000 |
| IV | L. 74.880 | L. 37.440 | L. 56.160 | L. 56.160 | L. 224.640 |
| V | L. 64.000 | L. 32.000 | L. 48.000 | L. 48.000 | L. 192.000 |

-- La retribuzione tabellare al 1° luglio 1992 comprensiva del primo aumento viene così indicata:

| Livelli | Paga base 1/7/89 | Contingenza 1/11/91 | Acconto 1/5/92 | Aumento 1/7/92 | Paga base 1/7/92 |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| I | L. 710.000 | L. 876.128 | L. 25.936 | L. 136.080 | L. 1.748.234 |
| II | L. 555.000 | L. 862.856 | L. 24.871 | L. 98.560 | L. 1.541.288 |
| III | L. 470.000 | L. 855.442 | L. 24.287 | L. 83.200 | L. 1.432.928 |
| III apprendisti dal 1° al 10° mese | | | | | L. 1.074.696 |
| III apprendisti dall'11° mese al 20° mese | | | | | L. 1.189.331 |
| III apprendisti per i rimanenti mesi | | | | | L. 1.289.635 |
| IV super | L. 450.000 | L. 851.445 | L. 23.945 | L. 80.000 | L. 1.405.390 |
| IV s. apprendisti dal 1° all'8° mese | | | | | L. 1.054.043 |
| IV s. apprendisti dal 9° mese al 16° mese | | | | | L. 1.166.474 |
| IV s. apprendisti per i rimanenti mesi | | | | | L. 1.254.851 |
| IV | L. 420.000 | L. 851.445 | L. 23.945 | L. 74.880 | L. 1.370.270 |
| IV apprendisti dal 1° all'8° mese | | | | | L. 1.027.703 |
| IV apprendisti dal 9° al 16° mese | | | | | L. 1.137.324 |
| IV apprendisti per i rimanenti mesi | | | | | L. 1.233.243 |
| V | L. 360.000 | L. 846.473 | L. 23.534 | L. 64.000 | L. 1.294.007 |

La retribuzione tabellare sarà rivalutata a far data dal 1° gennaio 1993 di lire 20.000 (ventimila) mensili per 14 mensilità.

Quella in atto al 31 dicembre 1995 sarà incrementata dal 1° gennaio 1994 delle seguenti somme per 14 mensilità:

- liv. I: £. 65.000=;
- liv. II: £. 50.000=;
- liv. III: £. 45.000=;
- liv. IV super: £. 42.000=;
- liv. IV: £. 40.000=;
- liv. V: £. 35.000=.

Quella in atto al 31 dicembre 1994 sarà incrementata dal 1° gennaio 1995 delle seguenti somme per 14 mensilità:

- liv. I: £. 50.000=;
- liv. II: £. 42.000=;
- liv. III: £. 40.000=;
- liv. IV super: £. 37.000=;
- liv. IV: £. 32.000=;
- liv. V: £. 30.000=.

-- Gli aumenti salariali "assorbono", fino a concorrenza, tutte le eccedenze rispetto ai vecchi minimi contrattuali già erogati dal professionista al lavoratore, nel periodo di carenza contrattuale ad eccezione comunque degli aumenti di merito e di quelli espressamente dichiarati non assorbibili.

| Prospetto dei nuovi importi contrattuali | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Livelli | Aumento contrattuale 1/7/92 | Aumento per adeguamento 1/1/93 | Aumento contrattuale 1/7/93 | Aumento per adeguamento 1/1/94 | Aumento contrattuale 1/7/94 | Aumento per adeguamento 1/1/95 | Aumento contrattuale 1/7/95 |
| Primo Incremento paga totale | + 136.080 1.748.234 | + 20.000 1.768.234 | + 63.040 1.831.274 | + 65.000 1.896.274 | + 94.560 1.990.834 | + 50.000 2.040.834 | + 94.500 2.135.394 |
| Secondo Incremento paga totale | + 98.560 1.541.288 | + 20.000 1.561.288 | + 49.280 1.610.568 | + 50.000 1.660.568 | + 73.920 1.734.488 | + 42.000 1.776.488 | + 73.920 1.850.408 |
| Terzo Incremento paga totale | + 83.200 1.432.928 | + 20.000 1.452.928 | + 41.600 1.494.528 | + 45.000 1.539.528 | + 62.400 1.601.928 | + 40.000 1.641.928 | + 62.400 1.704.328 |
| Quarto super Incremento paga totale | + 80.000 1.405.390 | + 20.000 1.425.390 | + 40.000 1.465.390 | + 42.000 1.507.390 | + 60.000 1.567.390 | + 37.000 1.604.390 | + 60.000 1.664.390 |
| Quarto Incremento paga totale | + 74.880 1.370.270 | + 20.000 1.390.270 | + 37.440 1.427.710 | + 40.000 1.467.710 | + 56.160 1.523.870 | + 32.000 1.555.870 | + 56.160 1.612.030 |
| Quinto Incremento paga totale | + 64.000 1.294.007 | + 20.000 1.314.007 | + 32.000 1.346.007 | + 35.000 1.381.007 | + 48.000 1.429.007 | + 30.000 1.459.007 | + 48.000 1.507.007 |

Giovanni Pocaterra - notaio in Roma



ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL CONCORSO PER LA NOMINA A NOTAIO

I lunghissimi tempi necessari per la correzione (a tutt'oggi non ancora completata) dei temi dell'ultimo concorso per la nomina a notaio, indetto con l'ormai lontano D.M. 31 gennaio 1991, stanno determinando - tanto tra coloro che con apprensione ne attendono i risultati (candidati e loro familiari), tanto tra quei notai che si interessano dei concorsi e dei loro esiti (perchè hanno dei praticanti che vi hanno partecipato o per altri motivi), tanto addirittura tra i componenti del Consiglio Nazionale - uno sconcerto ed un "malessere" tanto più gravi in quanto i lavori della Commissione (così come di quelle che l'hanno preceduta) non sono documentati che da sporadiche notazioni che appaiono su "C.N.N. ATTIVITA'" o su altre Riviste notarili e in cui nulla si aggiunge allo "stillicidio" di candidati esaminati ed ammessi agli orali (che appaiono sempre troppo pochi).

&/&/&

Per questo motivo ho voluto innanzitutto documentarmi "alla fonte", intervistando (sia pur telefonicamente) uno dei colleghi membri della Commissione. Ho così appreso che - secondo i componenti della Commissione - i motivi del ritardo, così vistoso sui tempi "normalmente" necessari per la correzione degli elaborati scritti, sono sostanzialmente tre:

- in primo luogo, il numero (assai più elevato che in precedenti occasioni) di candidati che hanno portato a termine le tre prove scritte: ben 2.994, a fronte di 3.289 presenti all'inizio della prima prova;
- in secondo luogo, l'infelice collocazione delle date di svolgimento delle prove che, essendosi svolte il 10, l'11 e il 12 luglio 1991 (oltre tutto nel periodo più torrido dell'anno), hanno di fatto comportato la perdita per due volte di circa due mesi, a causa della sospensione estiva dei lavori (mentre in passato, svolgendosi generalmente le prove scritte in inverno, la sospensione estiva era una sola);
- in terzo luogo, un nuovo (e, a dire dei componenti la Commissione, più accurato) metodo di correzione degli elaborati, che ha comportato la lettura di un numero di compiti molto più elevato che in passato, allo scopo di evitare da un lato la bocciatura di un candidato la cui prima prova fosse risultata non completamente soddisfacente (pare che, in molti casi, siano stati corretti tutti e tre i compiti, per dare un giudizio complessivo) e dall'altro lato di ammettere agli orali un numero di candidati inferiore al numero dei posti messi a concorso (sui 2.000 candidati esaminati a metà novembre, ne sono sta-

ti ammessi 150, il che rappresenta una media perfetta per ammettere agli orali almeno 220 candidati).

&/&/&

Potrebbe in alcuno restare il dubbio che forse la Commissione non sia stata troppo "solerte", non tanto nella lettura e correzione dei compiti, quanto nelle riunioni a ciò destinate; ma il collega da me interpellato ha tenuto a rassicurarmi: la Commissione ha sin dall'inizio tenuto (e tiene tuttora) sedute in due interi giorni per ogni settimana. E come può la Commissione - ho domandato - mantenere un'equanimità di giudizio correggendo compiti a distanza di un anno e più l'uno dall'altro? Anche su questo i candidati possono tranquillizzarsi: i commissari hanno svolto per ben tre mesi, all'inizio della correzione, sedute collegiali di tutti i dieci componenti, sia effettivi che supplenti, per definire i criteri di valutazione, e solo al termine di questa prima fase ha iniziato più decisamente la correzione vera e propria.

&/&/&

Nel corso della conversazione, il collega commissario (per la verità, a seguito di una mia specifica domanda) ha evidenziato come il far parte di una Commissione di concorso (almeno con gli attuali "numeri" di candidati e di prove scritte da correggere) rappresenti un impegno assai gravoso, sotto molti aspetti. Infatti, al "lucro cessante", dovuto alla forzata e frequente assenza dallo studio, si aggiungono spesso piccole e grandi manchevolezze che rendono ancor più pesante il compito: un rimborso spese di importo risibile; l'essere costretti a stendere i temi del concorso in un afoso stanzone senza condizionamento nè ventilazione, per di più senza l'ausilio di una neppur modesta biblioteca; un impegno che (durante i giorni del concorso) arriva anche a quindici ore continuative senza che nessuno (nè del Ministero di Grazia e Giustizia, nè del C.N.N. a quanto pare) si preoccupi di assicurare una prenotazione alberghiera, nè la disponibilità di un pasto decente; in generale una diffusa sensazione di "abbandono", resa ancor più pesante dalle critiche (talvolta ingiuste, sempre comunque ingenerose) che piovono da più parti. Sarebbe bene, quindi, che il Consiglio Nazionale svolgesse innanzitutto una forte opera di pressione sul Ministero di Grazia e Giustizia, affinché le prove scritte del concorso si svolgessero in modo più ordinato e consono all'immagine del concorso stesso e con il minor disagio possibile sia per i candidati che per i componenti della Commissione (e, in questa linea, bene si collocherebbe un ripristino degli orari di inizio delle prove scritte, mettendo fine all'andazzo vergognoso di quanti accedono alle aule d'esame anche dopo le 10 del mattino, protestando se i cancelli sono stati già chiusi...); in secondo luogo, che si preoccupasse esso stesso di fornire un "supporto

logistico" più adeguato ai Commissari, od almeno ai suoi componenti Notai (prenotazione alberghiera, convenzione per i pasti con un ristorante od una società di catering, un certo numero di volumi e di codici, anche commentati, da tenere a portata di mano durante le prove scritte, e via di seguito). Se ciò non avverrà, già a partire dal prossimo concorso rischieremo o di dover arrivare alla...precettazione per i commissari Notai (tanto più se si vuole elevare il loro numero da quattro a sei, come proposto dal C.N.N.) oppure di trovare inseriti in Commissione solo colleghi...non proprio disinteressati.

&/&/&

Il problema di fondo - che, pur nelle (in teoria) lodevoli intenzioni della commissione, resta irrisolto - è che, così come una sentenza (per quanto dotta, motivata ed approfondita) non rende vera giustizia nè all'attore nè al convenuto quando venga emessa molti anni dopo l'insorgere della lite, sarebbe forse preferibile (per il candidato, certamente, e probabilmente per l'intera categoria) una correzione più solerte, con il rischio di qualche ingiusta bocciatura, ma con la reale possibilità di "rifarsi" in un successivo concorso (mentre, nel caso di specie, il rischio è che, pressato dalle esigenze materiali e/o familiari, il candidato si sia ormai "accontentato" di una diversa collocazione nel mondo del lavoro).

Ciascuno di noi sa bene che tanto più lungo è il tempo occorrente per superare il concorso, tanto più difficile diventa motivare adeguatamente i giovani laureati che, desiderosi di diventare Notai, si iscrivono alla pratica presso i nostri studi. E' fin troppo noto che è di frequente assai difficile trovare un Notaio disponibile ad accettare praticanti in studio; che troppo spesso si richiedono al praticante orari ed attività tali da rendere assai problematico, per non dire impossibile, uno studio metodico, accompagnato dalla (opportuna) frequenza di una Scuola di Notariato e che, talvolta, basta solo una settimana di ritardo nell'iscrizione alla pratica per perdere la possibilità di partecipare ad un concorso. Se a ciò si aggiunge che, una volta iscritti al (tanto temuto ed ambito) concorso, ammesso e non concesso di superarlo al primo tentativo, trascorrono anche tre anni prima della nomina, anche il più bravo, il più motivato, il più capace dei praticanti rischia di gettare la spugna prima del tempo. I giovani preparati ed in gamba vanno invece trattenuti a tutti i costi, perchè il patrimonio di conoscenze e di esperienze acquisite negli anni di pratica non vada disperso: ma come fare con chi, pur meritevole, a distanza, mettiamo, di dieci anni dal conseguimento della laurea, è ancora in attesa dell'esito degli scritti del concorso?

&/&/&

Ciò detto, restano secondo me molte cose da chiedersi.

1. Se questo concorso ha evidenziato in modo così lampante i limiti dell'attuale sistema di selezione, quali sono gli ostacoli che ancora deve superare il Progetto di Riforma per l'accesso al notariato (approvato dal C.N.N. con delibera del 7 giugno 1991 e pubblicato su "CNN Attività, n. 3/1991, pagg. 14-22, e su "Vita Notarile", 1991, n. 3/4, parte terza, pagg. CI-CIX)? Se è vero che la cosiddetta "preselezione informatica" è ormai l'unica possibilità per consentire lo svolgimento annuale del concorso, come previsto dalla legge, sarebbe ora che tutta la categoria, ed in particolare il suo Consiglio Nazionale, si impegnasse con decisione e fermezza per rimuovere le perplessità eventualmente ancora esistenti e desse un deciso impulso al definitivo varo di questa importante riforma.

2. Siamo proprio sicuri che il criterio di ammettere agli orali un numero di candidati il più possibile vicino a quello dei posti messi a concorso sia giusto nei confronti dei concorrenti? Non credo che possa essere negata la possibilità dell'esame orale a dei candidati che, sia pur con il minimo punteggio, lo abbiano meritato; certamente, vi è il timore che agli orali sia più facile influenzare i componenti della Commissione e, forse, la convinzione che un Notaio deve innanzitutto saper scrivere. Ma durante gli studi universitari di giurisprudenza gli esami non sono forse (tutti o quasi tutti) orali?

3. E' proprio necessario che il concorso notarile mantenga per sempre le tre prove scritte? Forse, a rifletterci attentamente, queste potrebbero essere ridotte a due, senza che per questo il concorso perda prestigio o diventi meno selettivo.

4. Forse in modo solo provocatorio, un collega ("Vita Notarile", 1991, n. 3/4, pag. 726), proponeva di raddoppiare il numero dei componenti la Commissione per dimezzare i tempi di correzione. Sarebbe davvero una cosa impossibile da realizzare? Parimenti, sarebbe impensabile consentire la partecipazione alle Commissioni anche di notai in pensione, verosimilmente dotati di maggiore disponibilità di tempo e non alle prese con esigenze di "lucro cessante"? Tra l'altro, molti eccellenti notai sono recentemente andati in pensione su loro domanda, senza attendere il raggiungimento dei limiti d'età, e forse hanno ancora voglia di dare qualcos'altro al notariato. Ed infine, non si potrebbe rendere obbligatoria per i commissari "laici" (magistrati e professori universitari) la richiesta dell'aspettativa e, per i notai, il permesso di assenza con la nomina di un coadiutore, in modo da garantire una presenza assidua per un periodo di tempo limitato, ma sufficiente alla correzione degli elaborati?

5. E' assolutamente necessario che i componenti della Commissione d'esame dedichino molto più tempo di quanto già non facciano alla correzione degli elaborati scritti, nel loro stesso interesse: non so se per essi sia realmente preferibile una correzione che duri solo due giorni alla settimana, ma si prolunghi per oltre due anni, rispetto ad una che occupi quattro o cinque giorni alla settimana, ma per non più di cinque o sei mesi: so comunque che i candidati non avrebbero dubbi tra le due alternative...

6. Sarebbe bene che il C.N.N., pur nella prospettiva di un prossimo avvio della preselezione informatica, non trascurasse ancora una realtà che diviene di anno in anno più evidente: il costo di gestione di uno studio notarile è talmente cresciuto negli ultimi anni che un notaio membro di commissione, anche volendo svolgere l'incarico con il massimo scrupolo possibile, non ne ha la tranquillità necessaria, ed è perciò tentato di tornare ogni volta che gli sia possibile al suo lavoro, se non vuole...andare in rovina. Bisogna affrontare dunque il problema (che mi rendo conto essere assai spinoso, ma a mio avviso ineludibile) non dico di un compenso, ma almeno di un equo rimborso delle spese di studio, se mai ragguagliato al criterio dell'onorario medio repertoriale.

&/&/&

Per concludere, il concorso va profondamente riformato, e con urgenza, senza con ciò alterarne quelle caratteristiche di serietà e di severità che lo hanno finora caratterizzato: perchè devono diventare notai solo candidati veramente preparati, non anche coloro che (se mai non essendolo completamente) abbiano però la possibilità, specialmente economica, di aspettare che gli altri rinuncino...per stanchezza.

Luciano Amato - notaio in Milano



IL NOTAIO NON PUÒ PIÙ DIFENDERE I CONTRIBUENTI DAVANTI ALLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA

Sono un appassionato tifoso del Consiglio Nazionale, anche perchè, avendone fatto parte, conosco le difficoltà nel contesto delle quali deve operare, ma principalmente perchè è l'ente esponente della categoria e c'è da augurarsi che, in ogni momento, svolga la sua funzione al massimo delle possibilità e con i migliori risultati. Pertanto ogni mio intervento che riguardi il Consiglio Nazionale del Notariato non è mai contro il suo operato o diminutivo delle sue funzioni: è diretto sempre e solo a cercare di portare un contributo costruttivo.

Perciò è con dispiacere che debbo far rilevare che in occasione della riforma del processo tributario il Consiglio Nazionale, involontariamente, ci ha ingannato, fornendoci la notizia che il Ministero delle Finanze aveva integrato il testo del Decreto Legislativo che introduce la Riforma del Processo Tributario, reinserendo i notai tra i professionisti abilitati a difendere i contribuenti avanti le Nuove Commissioni Tributarie.

Con sorpresa, leggendo il Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, dopo il compiacimento per essere stati indicati per primi tra i professionisti che possono aspirare a divenire giudici delle Commissioni, ci siamo accorti che (aggiunti persino i consulenti del lavoro) ai notai è stata tolta una funzione che è sempre loro spettata per la specifica preparazione giuridica e per la funzione professionale e pubblica che svolgono.

La facoltà di difesa davanti alle Commissioni Tributarie è il completamento funzionale della tutela sul piano tributario che il notaio deve fornire per legge ai suoi clienti. Nel testo del progetto di ordinamento predisposto dalla sottocommissione che si è impegnata nella formulazione degli articoli che regolano la funzione, quel potere è stato inserito espressamente.

L'assicurazione, data per certa, ha fermato le azioni che, a tutti i livelli, erano state organizzate per cercare di riparare al grave errore di non essere intervenuti prima che il decreto fosse stato messo in cantiere.

Ci è stato detto che si è trattato di un semplice errore di omissione. Speriamo che quando saranno pubblicate queste note l'errore sia stato già corretto.

Purtroppo la norma incriminata ha la natura del Decreto Legislativo, cioè di norma delegata dal Parlamento al Governo, e perciò è stata redatta in sede ministeriale. Se si fosse trattato di una norma formulata direttamente dal Parlamento la distrazione poteva anche starci. Ma, in sede ministeriale, dove per consuetudine si ricopiano in eterno le veline delle precedenti normative

o circolari (è dal lontano 1949 che si inseriscono, a ragione o a sproposito, in ogni norma i criteri delle caratteristiche dettate dalla legge del 4 luglio 1949), viene dubbio che l'esclusione sia stata voluta a tale livello.

La cancellazione dei notai dall'elenco dei difensori avrà fatto naturalmente piacere alle categorie, diciamo concorrenti, ma non è stata da queste richiesta. Il numero dei nostri interventi nelle Commissioni Tributarie non è certo tale da far diminuire il lavoro degli altri professionisti. Per di più le nostre difese interessano materie delle quali siamo specialisti e perciò sono poco conosciute dagli altri esperti.

Anzi spesso ci ringraziavano apertamente per le decisioni favorevoli da noi ottenute: erano di ausilio per tutti.

L'intento che ci induceva a scendere nell'agone processuale era solo quello di eliminare per i nostri clienti delle interpretazioni fiscalmente aberranti: normalmente errori di diritto perpetrati dagli Uffici, che stravolgevano la giusta tassazione da noi predisposta ed invocata, spesso in occasione di farraginose agevolazioni.

Viene il dubbio, in concreto, che ci vogliano togliere di mezzo, quali responsabili dello scardinamento, costante e progressivo, di tutte quelle interpretazioni aberranti sul piano del diritto, che sono il vanto e fanno fare bella figura agli zelati funzionari ministeriali, capaci di far recuperare all'Erario sulla carta miliardi di evasione, che in Commissione tributaria diventavano un bello zero.

Mi auguro che i miei dubbi siano infondati.

Certo l'esclusione dei notai dal novero dei professionisti che possono difendere il contribuente avanti alle Commissioni Tributarie è un brutto segno. Si tratta della peggiore calamità che ci abbia colpito dal dopoguerra. La nostra crescita come esperti di diritto delle imposte indirette è stato il bastone che ci ha fatto crescere sani ed esplodere nel dopoguerra come classe professionale. Quella piccola norma che ci impone di richiedere alle parti se hanno inserito nell'ultima denuncia il reddito fondiario dell'immobile che stanno vendendo, ci ha fatto emergere anche come specialisti delle imposte dirette che riguardano l'attività contrattuale. La mancata conferma della nostra funzione di difensori avanti alle rinnovate Commissioni Tributarie ci fa tornare indietro di quasi mezzo secolo. Non solo per il prestigio che quel potere ci dava, ma anche perchè è stata tarpata una parte della nostra funzione principale di dare certezze alle parti. Ci consentiva di creare certezze anche davanti al Giudice Tributario: era una facoltà che nell'interesse della collettività andava, se mai, estesa, non eliminata.

LE SCISSIONI E LE NORME ANTIELUSIONE

Il comma 16 dell'art. 123 bis TUIR recita:

"Le disposizioni dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono da interpretare nel senso che si applicano anche alle operazioni di scissione, disconoscendosi in ogni caso i vantaggi tributari nell'ipotesi di scissioni non aventi per oggetto aziende o complessi aziendali, anche sotto forma di partecipazioni, ovvero in quelle di assegnazione ai partecipanti di ciascuno dei soggetti beneficiari di azioni o quote in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni nella società scissa".

Le fattispecie individuate, ed a fronte delle quali vengono disconosciuti i "vantaggi tributari", sono:

- A - Le scissioni non aventi per oggetto aziende o complessi aziendali.
- B - Le scissioni con attribuzione del capitale delle beneficiarie ai soci della scissa in misura non proporzionale alle partecipazioni detenute nella scissa.

Caso A)

Il primo commento a questa norma (apparso sul Sole 24 ore del 29.1.93) ne cerca le origini e la ratio in due differenti direzioni: la prima richiamando i conferimenti agevolati ex L. 904/77, la seconda nella previsione dell'art. 54, 1 comma, lettera D del TUIR.

Il problema della 904/77 sta tutto nella dizione "agevolati": la norma consentiva infatti il conferimento di complessi aziendali e rami di azienda senza assoggettare a tassazione ordinaria la plusvalenza emergente dall'operazione e consentendo al contempo, in capo alla conferitaria, di assumere quale costo fiscale dei beni non più il valore di libro della conferente, bensì il valore attribuito (accertato) nella relazione di stima.

La scissione è però operazione fiscalmente neutra (art. 123 bis, primo comma) e quindi le due fattispecie non sono comparabili.

L'art. 54, primo comma lettera D, disciplina infine le ipotesi di "fuoriuscita" dalla sfera dell'impresa dei beni ad essa relativi mediante:

- 1 - assegnazione ai soci
- 2 - destinazione a finalità estranee alla impresa.

Secondo la dottrina prevalente "la delibera di scissione comporta economicamente una ristrutturazione dell'intero patrimonio della società scidente che, alla fine dell'operazione confluirà nei patrimoni delle società benefi-

ciarie", (Emanuele Cusa, Prime considerazioni sulla scissione delle società, pag. 41, Giuffrè).

L'operazione consiste giuridicamente in una modifica dell'atto costitutivo "nel senso che gli originali conferimenti serviranno per realizzare l'oggetto sociale non più attraverso un'unica società, ma attraverso la pluralità delle società beneficiarie" (ibidem).

E' di tutta evidenza che con la scissione i beni non vengono destinati a finalità estranee alla impresa, nè tantomeno assegnati ai soci, i quali possono unicamente partecipare al capitale delle società beneficiarie in misura proporzionale (o non) alla loro partecipazione al capitale della scissa.

In altre parole, i beni non escono dalla sfera della impresa e quindi non risulta applicabile il disposto dell'art. 54, primo comma lettera D.

Immaginiamo ora di effettuare una scissione di una società immobiliare di capitali in più società beneficiarie.

L'intero patrimonio della scissa verrà trasferito a valori contabili (art. 123 bis, primo comma) alle beneficiarie.

I soci della scissa riceveranno quote proporzionali di ogni beneficiaria.

Per quanti sforzi faccia, non riesco a trovare il "vantaggio tributario" di cui al comma 16; infatti:

- sui redditi prodotti le imposte graveranno sulle beneficiarie nella stessa misura della scissa.

- in caso di cessione di un immobile, la beneficiaria intestataria realizzerà una plusvalenza esattamente uguale a quella che avrebbe realizzato la scissa.

In realtà un modo per realizzare un "vantaggio tributario" esiste:

se fra i soci della società immobiliare compare un società e questa è beneficiaria di una quota di patrimonio netto, si potrebbe, in applicazione del secondo comma dell'art. 123 bis, iscrivere una plusvalenza non tassata sui beni ricevuti, con innegabile beneficio fiscale.

Ed ecco che, in applicazione del comma 16, la plusvalenza perde il diritto alla non imponibilità e, in quanto iscritta, viene legittimamente assoggettata a tassazione.

E' possibile però formulare anche un'altra ipotesi:

la beneficiaria (socia) non iscrive - pur in presenza di un disavanzo di scissione - plusvalenza alcuna: il vantaggio tributario non esiste più e ridiventa inutile tentare di applicare la norma antielusione.

E' indispensabile che il Ministero chiarisca se l'intenzione è quella di "punire" la scissione delle società immobiliari anche in assenza di tangibili vantaggi tributari, ovvero se l'interesse è quello di impedire fenomeni di reale erosione della base imponibile.

Il Ministero deve anche riflettere sulle reali cause delle operazioni di scissione delle società immobiliari: da novembre 90 (INVIM straordinaria) a giugno 92 (rivalutazione obbligatoria) il prelievo fiscale straordinario ha notevolmente inciso sull'equilibrio finanziario di molte società immobiliari. Il riequilibrio della finanza passa attraverso due sole operazioni:

- la cessione di alcuni beni;
- l'aumento del capitale.

I contrasti, specie considerando il momento di crisi del mercato, fra le fazioni favorevoli all'una o all'altra soluzione, possono trovare composizione solo attraverso la scissione (preferibilmente non proporzionale), unico strumento in grado di dare piena libertà di scelta (e/o aggregazione) ai soci, senza danno alcuno per l'Erario.

Infatti i soci potranno "scegliere" la beneficiaria destinata a ripianare i debiti con l'aumento di capitale piuttosto che quella che riequilibrerà i conti attraverso la vendita di alcuni beni.

Difficilmente si potrà sostenere che operazione siffatta sia in grado di portare un minor gettito all'Erario e, quindi, di realizzare quella erosione di materia imponibile che la norma antielusione vuole arginare.

Ostacolare la soluzione di queste posizioni conflittuali può semmai arrecare danni all'Erario: il trascinarsi degli scoperti di conto corrente genererà infatti ulteriori interessi passivi.

Molti amministratori, pur con qualche dubbio, dedurranno, già da quest'anno, questi interessi, assottigliando considerevolmente gli imponibili delle società immobiliari.

Chi è causa del suo male pianga se stesso, mi ripetevano, in situazioni analoghe, i miei genitori.

Chissà che non prevalga il buon senso.

Caso B)

Passando alla seconda fattispecie, la ricerca della ratio diventa ancora più difficile, mentre risulta più facile identificare il "vantaggio tributario". Si faccia l'ipotesi che la società scissa sia partecipata al 50% dalla Srl A e al 50% dal socio Rossi e che posseda due rami d'azienda separabili e di pari valore.

Se la scissione avverrà a favore della Srl A, come beneficiaria del ramo uno, e identificherà il socio Rossi come unico avente diritto all'intero capitale sociale della beneficiaria due, si otterrà il seguente risultato:

a) la Srl A annullerà la partecipazione posseduta nella scissa e potrà, ai sensi dell'art. 123 bis, secondo comma, iscrivere nel proprio bilancio plusvalenze non tassabili, sui beni ricevuti dalla scissa, in misura pari alla

differenza fra il costo delle partecipazioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto della scissa ricevuta.

b) il sig. Rossi riceverà l'intero capitale sociale della beneficiaria due e la stessa manterrà in bilancio i valori contabili già della scissa.

Il vantaggio tributario della Srl A (soprattutto rispetto al sig. Rossi) è lampante.

E' necessario chiedersi, a questo punto, se il comma 16 intende censurare solo l'iscrizione della plusvalenza detassata da parte della Srl A.

Si può infatti azzardare che si sia voluto cercare un imponibile là dove realmente potrebbe esistere.

La scissione non proporzionale consegue, nel nostro esempio, lo stesso risultato cui in via ordinaria si perverrebbe attuando due distinte operazioni e, cioè, la scissione proporzionale e la successiva cessione, fra i soci delle beneficiarie, di quote di capitale tali da portare al possesso dell'intero capitale sociale di ciascuna beneficiaria, da parte di un unico socio.

Queste cessioni genererebbero in capo ad ogni cedente un imponibile, pari alla differenza fra il prezzo di cessione e il costo fiscale della partecipazione, normalmente assoggettabile ad imposta (sia essa IRPEF, IRPEG, ILOR o imposta sostitutiva sulle plusvalenze).

Il "vantaggio tributario" della scissione non proporzionale potrebbe consistere quindi nel non assoggettare a imposta gli scambi di partecipazioni impliciti in tale operazione.

Se il significato del comma 16 è questo, non si riesce assolutamente a comprendere perchè l'Italia, nell'adeguamento del codice civile conseguente all'attuazione della direttiva CEE in materia di fusioni e scissioni, abbia, nel rispetto dell'autonomia propria di ogni stato membro, ritenuto opportuno regolamentare una fattispecie (la scissione non proporzionale) neanche prevista dalla direttiva in questione, e, di fatto, irrealizzabile sul piano pratico.

La sensazione è che, per non sapere identificare il nemico, si sia scelto di sparare su tutto quello che si muove, con l'innegabile rischio di colpire bersagli amici o, al massimo, di non colpirne affatto.

La strada imboccata dall'Italia nel recepire la direttiva CEE sulle scissioni è quella di consentire, a certe condizioni, l'iscrizione di plusvalenze non tassate.

Questo è certamente un vantaggio tributario nella amministrazione del quale occorre la massima cautela, onde evitare abusi; se non v'è altro occorre dirlo a chiare lettere, altrimenti si rischia la paralisi.

La caratteristica della piccola e media industria italiana è la concentrazio-

ne del capitale di impresa in pochi nuclei familiari: i fenomeni di disgregazione in periodi di crisi aumentano in maniera esponenziale.

La scissione non proporzionale può essere uno strumento relativamente agile per risolvere questi problemi, prima che sfocino in una paralisi delle vita societaria, con inevitabili riflessi anche sul piano sociale.

Occorre però maggior chiarezza da parte delle Finanze e il coraggio di cessare una sterile e generica caccia alle streghe: le "streghe" fiscali esistono e sono abbastanza facili da identificare.

Le imprese (se non il contribuente) hanno diritto ad una normativa precisa che le metta in condizioni di affrontare il passaggio dalle scelte strategiche alla operatività, secondo i tempi delle imprese e cioè tendenzialmente in anticipo rispetto agli eventi.

Speriamo che alle Finanze, una volta tanto, capiscano che il ritardo nella soluzione del problema se è meglio l'uovo o la gallina, impone almeno la sopravvivenza del pulcino.

Angelo Picchi - dottore commercialista in Milano



IL CODICE DEONTOLOGICO: CONSIDERAZIONI SUL METODO

A parlare di deontologia si corre subito il rischio di cadere nella retorica, o di cercare la facile citazione ad effetto.

Bisogna anche vincere il pudore di parlare di cose che pare non appartengano alla sfera giuridica, ma ad una dimensione più profonda e personale, che ciascuno di noi vorrebbe custodire con gelosa riservatezza; ma, più ancora, bisogna vincere una certa diffidenza di fondo e il timore che gli interventi in materia siano destinati a produrre scarsi frutti.

E' in questo spirito che mi accingo ad esprimere alcune considerazioni sul futuro Codice Deontologico, che vogliono essere il contributo della Redazione Campana di Federnotizie al dibattito in corso.

CARATTERE DELLE NORME DEONTOLOGICHE

Il disagio e le reticenze cui ho fatto cenno derivano dalla necessità di chiarire preliminarmente la funzione, la natura e il valore delle norme che saranno emanate.

Qual è quindi, anzitutto, la funzione del Codice Deontologico? Il Codice verrà emanato nell'esercizio di un potere ordinatorio di autoregolamento che per la prima volta, con la Legge n. 220/91, l'ordinamento riconosce ai notai. Le norme del Codice si qualificheranno per la fonte da cui provengono e differiranno anche dalle norme impropriamente qualificate deontologiche contenute nella Legge professionale (divieto di concorrenza, obbligo di assistenza alla sede, etc.).

La funzione specifica del Codice quindi dovrà essere quella di costituire strumento col quale i notai possano autonomamente proteggere la dignità della professione, irrogando sanzioni a carico di coloro che vi attentano.

Come quindi dovranno essere formulate le norme del Codice? Già si discute se esse debbano enunciare principi di carattere generale, ovvero progetti particolari che descrivano analiticamente i comportamenti considerati corretti. Sia l'una che l'altra impostazione creano qualche perplessità, la prima perchè il Codice potrebbe esaurirsi in un elenco di buone intenzioni e di pensieri edificanti, la seconda, viceversa, perchè potrebbe aversi un insieme di regole di buona educazione difficilmente coercibili e facilmente eludibili.

In effetti le norme del Codice Deontologico non potranno non avere un alto contenuto morale e formulare quindi i principi etici ai quali deve ispirarsi l'attività del notaio. Il Codice deve rappresentare per il notariato un mo-

mento di riflessione sulla sua indentità e sul suo ruolo all'interno dell'Ordinamento, e deve quindi essere in grado di esprimere ciò che il notaio è stato e ciò che deve essere, nello sforzo di mantenere i valori della tradizione e di adeguarli ai tempi.

Nel Codice dovranno essere tracciate, cioè, le linee dello sviluppo della professione nel futuro prossimo, nel quale ci si dovrà confrontare a livello europeo con realtà diverse provenienti da diverse tradizioni storiche, rivendicando lo specifico della nostra tradizione, rinunciando forse anche a privilegi ingiustificati e indifendibili, e ridisegnando ruoli, competenze, autorità, moralità.

Non appaia retorico il richiamo a questi principi, perchè se il Notariato sente il bisogno di un Codice è proprio perchè avverte la necessità di rimeditare e di codificare i principi etici su cui si fonda; è necessario cioè come riflessione che aiuti ad allontanare il rischio imminente di lasciar prevalere nell'esercizio dell'attività l'aspetto mercantile ed industriale su quello professionale e morale.

IL RAPPORTO COL CLIENTE E LA CULTURA DEL NOTAIO

Di tutti i principi che andranno enunciati, uno dovrà avere il posto principale rispetto a tutti gli altri, quello del rapporto tra il notaio e il cliente.

Nulla potrà essere salvato della professione del notaio, se non si manterrà fermo il principio che il notaio ha il dovere di accertare la volontà delle parti, di indagare se gli effetti che si realizzeranno con l'atto sono conformi a quelli che si prefiggono, di rispondere ad ogni quesito venga rivolto, fornendo la più ampia consulenza e ciò sempre prescindendo dall'importanza dell'affare, dal vantaggio che il notaio ne ricava, dalla qualità dei clienti.

Il notaio ha quindi anzitutto l'obbligo di mantenere alta e costantemente aggiornata la sua cultura giuridica: solo così potrà mantenere la sua funzione e difendere il suo ruolo nella nuova società.

PRECETTI DI CARATTERE PARTICOLARE

Non contraddice quanto precede la necessità che il Codice preveda, dopo un enunciato di principi di carattere generale, una serie di norme comportamentali analitiche e minute, che descrivano il normale comportamento corretto da tenere nello svolgimento dell'attività professionale.

Queste regole avranno un carattere esemplificativo e varranno come criteri esplicativi dei principi generali.

Quello che deve essere chiaro è che lo scopo del Codice non deve essere comunque quello di mirare ad un'omologazione generalizzata dei comportamenti,

che non è immaginabile, ma di mettere per iscritto i principi dei quali si renderanno custodi i Consigli Distrettuali attraverso l'applicazione delle sanzioni.

NATURA COGENTE DELLE NORME

Ai Consigli Distrettuali spetterà, quindi, l'interpretazione del Codice e la sua applicazione, e ciò non solo, come già è stato detto, in applicazione dell'art. 147 L.N., ma nell'esercizio di un potere di autodisciplina che l'ordinamento ha espressamente riconosciuto all'Ordine con la legge.

A questi sarà rimessa l'interpretazione dei principi e l'applicazione delle sanzioni.

Il notariato deve essere in grado di trovare al suo interno gli strumenti per difendere l'onorabilità della professione.

L'idea che la sanzione spetti già al Consiglio nell'ambito del sistema vigente (art. 147 L.N.) può senz'altro apparire fondata sul piano giuridico, ma non tiene conto della necessità di ampliare lo spettro e di considerare che al Consiglio, col riconoscimento del potere ordinatorio, è stato anche necessariamente riconosciuto un autonomo potere sanzionatorio. La sanzione, quando anche dovesse esprimersi nella forma apparentemente irrisoria della censura, potrà comunque risultare sufficiente sempre che tragga la sua autorità dall'autorevolezza, dal rigore morale, dalla coerenza, dai comportamenti di quanti saranno chiamati ad irrogarla. Tutto quindi dipenderà, come sempre, dalle persone, che dovranno sapere adoperare questo delicato strumento, evitando sia anacronistici paternalismi che processi sommari.

I Consigli Distrettuali, tastando il polso delle situazioni locali, hanno la possibilità di valutare in concreto la gravità dei comportamenti. A loro va attribuita quindi la discrezionalità necessaria a verificare la correttezza del comportamento.

Ma perchè le norme trovino la giusta misura è necessario che si riesca a dar loro un alto contenuto morale, senza furbizie ed ipocrisie.

Se si riuscirà a dettare norme coerenti e a sancire in esse i principi della deontologia in maniera forte e chiara per i notai ci sarà un punto di riferimento preciso che varrà a proiettare la professione anche nel futuro.

Dal Codice non ci si deve attendere, credo, molto di più: ma si deve anche pretendere che non costituisca niente di meno.

Giuseppe Di Transo, notaio in Casoria



il notaio contro

(a cura di Guido Roveda e Vittorio Muggia)

"CONSERVATORI MECCANIZZATI"

IL FATTO

Il notaio Romolo Romani, nella confusione di un fine d'anno scandito dall'aumento degli estimi catastali, riceve un atto di divisione ereditaria stipulato tra il coniuge del defunto ed i suoi cinque figli.

Essendosi la successione aperta per legge, ciascun erede ottiene in assegnazione beni corrispondenti alla sua quota di diritto e cioè 5/15 il coniuge e 2/15 ciascuno dei figli.

Gli immobili oggetto della divisione si trovano nelle circoscrizioni di sei diverse Conservatorie e così il notaio provvede ad inviare le relative trascrizioni ricevendo in breve tempo di ritorno cinque dupli.

Il Conservatore di Como (Conservatoria meccanizzata) restituisce invece le formalità corredate da incomprensibili annotazioni a matita.

Il notaio prende allora il telefono e contatta la Conservatoria di Como per avere delucidazioni. Avutele, ma non ritenendo di aver raggiunto sufficiente chiarezza, porta di persona la nota rielaborata all'Ufficio dove il funzionario rileva altre presunte inesattezze. Dopo aver tentato in ogni modo di conformare la nota alla volontà del funzionario, il notaio, scoraggiato, la deposita abbandonandola.

Alcune settimane dopo, nella posta, ritrova la famigerata formalità accompagnata dalle seguenti annotazioni:

"RIFIUTATO

per i seguenti motivi:

1. Immobile ripetuto nella stessa unità negoziale
2. Quote non bilanciate: la quota a favore risulta diversa da quella contro in tutte le unità negoziali"

(nella fattispecie si era trascritto l'atto indicando per i soggetti a favore l'intero cioè 1/1 e per i soggetti a carico la quota di pertinenza di ciascuno e cioè 5/15 per il coniuge e 2/15 per ciascun figlio).

Il notaio controlla nel codice civile, nella legge 47/85 e comunque nei testi in materia di trascrizione quali fossero i casi di rifiuto della nota di trascrizione non trovandone uno che potesse in qualche modo assomigliare a quanto annotato dal Conservatore.

Ricorre pertanto ai sensi dell'articolo 745 c.p.c., al Presidente del Tribunale di Como, motivando succintamente come segue:

"I casi di rifiuto della nota di trascrizione sono tassativamente previsti dall'articolo 2674 c.c. e dall'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Nessuna di queste norme contiene disposizioni a cui possano ricondursi le motivazioni addotte dal Conservatore per giustificare il rifiuto della trascrizione.

Il rifiuto del Conservatore appare pertanto arbitrario, contrario alla legge oltre che ritardato."

Nell'udienza fissata dal Presidente del Tribunale di Como il Conservatore con vigore insiste per il rifiuto sostenendo che il computer non accetta una nota così redatta.

LA DECISIONE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI COMO

visto il ricorso ex art. 745 c.p.c. proposto dal dr....., notaio in....., col quale è stato impugnato il rifiuto alla trascrizione dell'atto di divisione ricevuto il 21 dicembre 1991;

sentito il ricorrente ed il Conservatore dei Registri Immobiliari.....;

esaminata la nota difensiva prodotta dal medesimo Conservatore; ritenuto che la motivazione del rifiuto ha natura non strettamente giuridica bensì essenzialmente tecnica e formale, inerente cioè quegli adempimenti specificatamente imposti alle parti dalla meccanizzazione delle Conservatorie;

rilevato che il Conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli nei soli casi previsti dall'art. 2674 c.c. e dall'art. 18 della L. n. 52/85;

che al Conservatore compete un potere-dovere di controllo circa le regolarità dei titoli tassativamente limitata alle ipotesi indicate dalla norma ed avente carattere puramente formale ed estrinseco, in quanto diretto ad accertare l'esistenza dei predetti requisiti e non anche che si tratti di un titolo idoneo, per il suo contenuto, a dar fondamento ad una formalità di pubblicità; che il Conservatore non ha il potere di sindacare la provenienza del titolo e più in generale la sostanza del titolo stesso;

che, quanto alla legge n. 52/85, l'unico caso in cui il Conservatore può rifiutare la ricezione delle note di trascrizione, iscrizione o annotazione è rappresentato dalla non conformità delle stesse alle disposizioni dell'art. 17 le quali paiono, nel caso in esame, assolutamente rispettate;

che le problematiche relative ai problemi tecnici e formali conseguenti la

meccanizzazione delle Conservatorie non possono considerarsi motivazioni idonee a giustificare il rifiuto della trascrizione

P. Q. M.

ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'atto ricevuto dal dr. in data 21 dicembre 1991 al n. di rep. sulla base della nota presentata alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Como in data 13 febbraio 1992 al n. 56

Como, 3 giugno 1992

IL COMMENTO

Da un punto di vista giuridico e di interpretazione della norma la decisione non pare meritevole di annotazione tanto è ovvia l'arbitrarietà del rifiuto. Da un punto di vista politico le considerazioni cui si presta sono interessanti.

Che la meccanizzazione delle Conservatorie sia fallimentare è un'opinione abbastanza comune; che la soluzione dei problemi della meccanizzazione sia una radicale trasformazione del sistema è opinione comune e non posso che concordare con quanto esposto da Angelo Gallizia in Federnotizie n. 3, del maggio 1991.

Ciò che di interessante emerge dalla decisione del Presidente del Tribunale di Como è che i problemi della meccanizzazione non possono avere effetti sulla funzione civilistica della trascrizione.

Se la nota è conforme a legge, ma non può essere "accettata" dal computer, il Conservatore non potrà rifiutarla, ma dovrà industriarsi per farla "accettare".

Il principio affermato è di straordinaria importanza.

Si pensi ai numerosi casi in cui le note meccanizzate, specie se spedite per posta, vengono restituite per lievi imperfezioni formali, che non rientrano nei casi di rifiuto previsti dall'articolo 2674 del C.C. e dalla legge 27 febbraio 1985 n. 52.

Si pensi alle formalità pregiudizievoli trascritte o iscritte nelle more del rifiuto illegittimo.

In questi casi il notaio dovrà essere ritenuto esente da responsabilità per il danno subito dalla parte, responsabilità che invece ricade sulla Pubblica Amministrazione a causa dell'illegittimo comportamento del Conservatore.

Ritengo importante che questo precedente sia portato a conoscenza dei Conservatori di Conservatorie Meccanizzate per fare in modo che non si ripetano casi di rifiuto non contemplati dalle norme, ma collegati alle esigenze della meccanizzazione e che pertanto non si producano più situazioni di rischio per

gli utenti e per la stessa Pubblica Amministrazione.

L' EPILOGO

Avuta notifica del provvedimento del Presidente del Tribunale di Como il Conservatore contatta (sempre per telefono) il notaio invitandolo a redigere una nuova nota questa volta accettabile dal computer.

Il notaio oppone un fermo rifiuto e solo allora il Conservatore provvede a trascrivere d'ufficio la decisione.

"Naturalmente" non con la data di prima presentazione, ma con quella, di dieci mesi successiva, in cui è stata eseguita la trascrizione d'ufficio.

Arrigo Roveda - notaio in Milano



DOCUMENTAZIONI INUTILI

Al Direttore dell'Ufficio
delle Successioni di Lodi

OGGETTO: allegati alla dichiarazione di successione.

Da qualche tempo si rileva che, in sede di presentazione delle dichiarazioni di successione o anche in tempi successivi (verosimilmente al momento della liquidazione dell'imposta principale), nel caso di attività ereditarie costituite da crediti d'imposta, depositi e conti correnti bancari, dossiers di titoli a custodia presso istituti di credito, viene richiesta da Codesto Ufficio la produzione di documenti quali lettere delle competenti amministrazioni erogatrici, dichiarazioni bancarie, estratti conto e simili.

In proposito mi permetto far rilevare che trattasi di documentazione assolutamente non prevista nell'elenco di cui all'art. 30 del D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346 e la cui esibizione, ad iniziativa di parte, deve ritenersi meramente facoltativa. Del resto non si vede quale interesse dell'Amministrazione finanziaria venga tutelato con l'acquisizione di tali documenti, posto che i soggetti di cui all'art. 48, commi 2, 3 e 4 del D.L.vo sopra citato non possono comunque consentire agli eredi o legatari il compimento di atti di disposizione aventi per oggetto cespiti non dichiarati in successione.

Con l'occasione si rileva che, sempre per le dichiarazioni di successione, non viene più accettata da Codesto Ufficio la copia autenticata dai notai dei certificati catastali. A tale proposito, premessa l'indiscutibile esistenza, nell'ordinamento vigente, di un criterio di favore per la semplificazione delle procedure amministrative e l'agevole accesso ad atti e documenti ufficiali (leggi 15/1968 e 241/1990), la richiesta di certificati in originale, a fronte di una previsione normativa che impone solo di allegare "gli estratti catastali relativi agli immobili", appare giustificabile solo al fine di assicurare all'Erario la percezione dei diritti connessi con il rilascio del certificato catastale in esenzione al bollo "per uso successione", pari a lire 8.100= per ogni certificato.

Ammesso che della tutela di tale modesto introito l'Ufficio del Registro - Successioni debba farsi carico, non appare fuori luogo proporre la riscossione a mezzo di marche applicate sulla copia conforme, in analogia a quanto avviene per i diritti da corrispondere ad altre Amministrazioni dello Stato (marche per diritti di Cancelleria ecc.).

Grato per l'attenzione, porgo distinti saluti

Piercarlo Mattea - notaio in Lodi



le interviste del lunedì

(a cura di Roberto Dini)

La rubrica quest'oggi offre ai lettori alcuni casi di sospensione del procedimento di omologa relativamente ad ipotesi di contraddizione, genericità, illiceità dell'oggetto sociale, rilevati dal Tribunale di Milano.

A parte qualsiasi considerazione in merito ad una certa superficialità dei professionisti, i motivi di sospensione rivelano le difficoltà ermeneutiche cui vanno incontro, a braccio con i notai, gli stessi giudici.

La caratteristica della esperienza giuridica contemporanea è l'ambiguità.

Stato, contratto, soggetto sono divenuti diversi rispetto ai propri postulati e vacillano i punti fermi della esperienza giuridica.

Lo Stato ha assunto in toto la gestione della società e la legge risulta trasformata da volontà superiore ed astratta in volontà quotidiana, direttamente regolatrice della vita sociale.

Di qui il numero immenso ed il mutare incessante delle norme; il loro intervento nelle attività più insignificanti; la incredibile minuziosità delle loro disposizioni.

Di qui critiche e querimonie, in verità inutili, perchè effetti di una causa immensa e di un sistema che è assolutamente necessario semplificare e deregolamentare.

In ciò si manifesta la incongruità del giudizio di omologa che aggiunge a problemi interpretativi, difficoltà pratiche e procedurali, ostacolando la rapida formazione e circolazione degli atti societari in una civiltà che nella dinamicità trova il proprio fondamento.

Ampliamento dell'oggetto alla intermediazione "porta a porta" da esercitarsi in luogo diverso dalla sede dell'emittente e del proponente.

Sospensione dell'omologa fino alla conferma che l'autorizzazione Bankitalia non deve essere preventiva ma, al contrario, presuppone la modifica statutaria.

L'oggetto sociale non deve essere eccessivamente generico.

Non omologabili per genericità dell'oggetto gli atti, in cui sia previsto esclusivamente:

- la commercializzazione diretta o indiretta, con marchio proprio o di terzi, di articoli destinati alla distribuzione organizzata ai grossisti e al dettaglio;
- l'intermediazione commerciale e nel settore immobiliare;
- l'attività di consulenza ed assistenza a favore dei propri soci per lo svolgimento di ricerche e studi in materie attinenti agli interessi dei soci piccoli azionisti...



Non omologabile l'atto, finchè non venga precisato, con successiva modifica integrativa, cosa significhi la locuzione "perizie di avaria", che potrebbe sottintendere lo svolgimento di un'attività professionale.

Non omologabile l'atto, la dove prevedendosi l'attività di consulenza per l'arredamento in genere - non si ribadisca che il tutto avverrà nel rispetto della legge 23.11.1939, n. 1815.



Non omologabile l'atto costitutivo in quanto l'oggetto contempla attività che comportano l'esercizio di conoscenze tecnico-giuridiche, che riguardano gli obblighi contabili e fiscali dell'impresa, riservate agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.



Sospensione dell'atto costitutivo di società sportiva, in attesa dell'affiliazione, in quanto l'art. 10, L. 23.3.81, n. 91 prevede che, prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, la società debba ottenere l'affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.



Non omologabile l'atto costitutivo di s.r.l. il cui oggetto preveda, genericamente ed in concorso con altre attività commerciali, l'esercizio dell'intermediazione assicurativa.

La ragione della sospensione è il contrasto con l'art. 5, lett. b), L. 28.11.84, n. 792, che disciplina specificamente l'oggetto delle società di intermediazione assicurativa.



Intermediazione nello scambio di mobili ed immobili, finanziamento, coordinamento tecnico... intermediazione finanziaria... con esclusione attività L. 1/1991.

Sospensione per contraddittorietà nell'oggetto.



Gestione di mandati di agenzia e/o rappresentanza di società di assicurazione e prestazione di altri servizi in campo assicurativo.

Sospensione: occorre esplicitamente escludere attività di intermediazione (brokeraggio) assicurativa, disciplinata dalla legge 28 novembre 1984, n. 792.



Nella clausola che esplicita le attività strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, l'assunzione di partecipazioni va indicata come attività marginale e non prevalente e va esclusa l'attività di leasing.

Sospensione: v.L. 197 del 1991.

Assistenza mediante fornitura di documentazione e servizi ad enti ed organizzazioni, a rappresentanti popolari nelle istituzioni democratiche, a singoli cittadini, al fine di coordinare l'attività politica, culturale e sociale...

Sospensione: genericità.



Gestione sotto qualsiasi forma di attività immobiliare.

Sospensione: non è attività di impresa.



Ricerca scientifica.

Sospensione: è opportuno escludere l'attività professionale.



Attività di intermediazione monetaria con esclusione della raccolta del denaro...

SIM? Finanziaria?

Sospensione per incomprendibilità dell'oggetto e (forse) illiceità.

La progettazione, salvo che sia esercitata in proprio, urta contro la legge 1815 del 1939.



L'acquisto di partecipazioni e l'attività finanziaria soggiacciono alla L. 197/1991, salvo che si tratti di holding che non opera nei confronti del pubblico e salvo che sia espressamente previsto il carattere strumentale o non prevalente dell'attività.



Servizi promozionali anche mediante la gestione di attività sportiva.
Sospensione: manca la previa affiliazione al CONI.



Oggetto della casa madre è "esercitare qualsiasi attività per la quale possono essere costituite società a' sensi del Business Corporation Act del New Jersey".

Sospensione.

Il Giudice chiede chiarimenti per verificare la non contraddittorietà all'ordine pubblico di tale oggetto.



utili da sapere

IMPOSTA DI DONAZIONE - SUCCESSIONE

Rinuncia a quota a seguito di volontà orale

La rinuncia di due eredi alla loro quota a favore del terzo erede, in ossequio alla volontà oralmente manifestata dal de cuius, costituisce una rinuncia alla chiamata all'eredità ed è, perciò, soggetta a tassa fissa di registro ed esclusa dall'imposta sulle donazioni.

(da Corr.Trib. n.46/92 - Comm.Trib.Centr. Sez.XXVI 11.7.1992 n.4501.)

Nota. Non si rinvencono precedenti in termini. Ma il caso merita di essere sottolineato per la ...genialità della soluzione data dal professionista e per la ...generosità insolita in un organismo tributario.

Infatti: con atto intitolato "acquiescenza a volontà testamentaria non scritta con rinuncia a pretese di legittima" tre eredi assumevano che il loro genitore era deceduto senza scrivere testamento e che conseguentemente per dare attuazione alla sua volontà oralmente manifestata essi erano d'accordo e prestavano acquiescenza affinché l'eredità del defunto fosse devoluta ad un quarto erede in ossequio all'art.590 del c.c., che consente agli eredi che conoscano la nullità di una disposizione testamentaria di sanarla, dandone spontanea e volontaria esecuzione.

In diritto rileva la Commissione che quando dei contribuenti hanno voluto fare acquiescenza ad un testamento orale del loro genitore, hanno posto in essere una rinuncia alla chiamata all'eredità prima di accettare la stessa, sicché non si configura una rinuncia abdicativa a favore del loro congiunto, il cui diritto di adire integralmente l'eredità non deriva dall'abdicazione altrui bensì dalla stessa delazione ereditaria a sua volta scaturente dalla legge.

Corretta quindi si appalesa l'originaria ritenuta soggezione dell'atto de quo a tassa fissa.

...Lascio ad ognuno di noi il compito di una breve riflessione, anche se - a mio avviso - non si deve dimenticare quanto riportato sotto l'art.590 nel Commentario al codice civile di P. Cendon in ordine alla possibilità di conferma del c.d. testamento nuncupativo (in senso affermativo Cass. n.719/65, oltre a Bigliuzzi-Geri e Caprioli; in senso negativo Trib.Trani 28.7.'50 oltre ad Azzariti e Gabrielli in quanto inesistente o di dubbia esistenza - cfr. Cicu - e non semplicemente nullo).

Successione e fideiussione

Le fideiussioni, le garanzie e gli avalli, per poter essere dedotti, ai fini dell'imposta di successione, devono aver depauperato l'asse ereditario all'atto dell'apertura della successione; pertanto, la mera prestazione di fideiussione, di garanzie e di avalli da parte del de cuius non costituisce debito deducibile.

(da Corr.Trib. n.45/92 - Comm.Trib.Centr. Sez.VII 15.9.1992 n.4846.)

MUTUO

Deducibilità interessi

Nel caso in cui la titolarità di un bene gravato da mutuo ipotecario sia ripartita fra nudo proprietario e usufruttuario, la deducibilità degli inte-

ressi pagati compete esclusivamente al nudo proprietario, anche se l'usufruttuario è parte del contratto di mutuo.
(da Corr.Trib. n.4/93 - Com.Trib.Centr. Sez.XXVI 2.10.1992 n.5139.)

Nota. La decisione stabilisce un principio assolutamente diverso da quello normalmente accolto dalla giurisprudenza. Più propriamente sino ad oggi si ammette che la norma di cui alla lettera d) dell'art.10 D.P.R. n.597/'73 (ora art.10 D.P.R. n.917/'86) debba interpretarsi nel senso che la deducibilità degli interessi relativi al mutuo ipotecario gravante su di un bene sul quale sia costituito un diritto di usufrutto, possa competere anche all'usufruttuario se questi ha effettivamente pagato i predetti interessi.

Solo chi risulti parte del contratto di mutuo ipotecario è legittimato a detrarre, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 29.9.1973 n.597, dall'imponibile ai fini IRPEF, i ratei di mutuo che risultino a suo carico in base al contratto stesso; e ove la quota di interessi non sia stata esplicitamente determinata, si potrà detrarre solo la quota presunta per legge in base alla natura solidale del debito. Non sono per altro opponibili al Fisco i pagamenti effettuati in difformità da quanto dovuto in base al titolo a seguito di accordi successivi intercorsi fra i contitolari del diritto o dei diritti reali in relazione ai quali il mutuo è stato stipulato e la garanzia ipotecaria è stata concessa.
(da Corr.Trib. n.48/92 - Cass. Sez.I 6.11.1992 n.12020.)

Nota. Si veda oggi l'art.10 del D.P.R. 22.12.1986 n.917, come modificato dall'art.5 della legge 29.12.1990 n.405 (che ha limitato il beneficio ai mutui contratti per l'acquisto della "prima casa") e dall'art.10 del D.L. 19.9.1992 n.384 convertito dalla legge 14.11.1992 n.438.
Secondo la R.M. 18.3.1982 n.8/208 in sede di dichiarazione dei redditi, si deve aver riguardo, ai fini della deducibilità ai sensi e per gli effetti del richiamato art.10, alla imputazione giuridica dell'onere, quale risulta dal titolo che costituisce esso solo, il presupposto di deducibilità.

Il coniuge proprietario al 50% dell'immobile ha diritto a portare in deduzione la metà degli interessi passivi gravanti sull'immobile medesimo, anche qualora il mutuo sia intestato solo all'altro coniuge. In tal caso, comunque, il limite deducibile da ciascun coniuge è pari al 50% del limite massimo previsto dalla legge per la deduzione degli interessi passivi.
(da Corr.Trib. n.45/92 - Comm.Trib.Centr. Sez.XXVI 12.5.1992 n.3458.)

Nota. Non si rinvencono precedenti specifici. Ossia inizio del problema!

VENDITA - LOCAZIONE CON PATTO DI VENDITA - ABITABILITA'

Vendita con interessi per ritardato pagamento

Gli interessi addebitati al cessionario, per ritardato pagamento del corrispettivo, costituiscono interessi di mora e, come tali, sono esclusi dalla base imponibile dell'IVA.
(da Corr.Trib. n.2/93 - Comm.Trib.Centr. Sez.I 7.10.1992 n.5317.)

Nota. Gli interessi moratori sono considerati esclusi dalla base imponibile dall'art.15 n.1 del D.P.R. n.633/072, mentre gli interessi per dilazioni di pagamento, ai sensi dell'art.10 n.1 rientrano fra le operazioni esenti dal tributo.

PERMUTA

Beni di diverso valore

Nel regime anteriore all'emanazione del D.P.R. n.131/1986, in caso di permuta di due beni il cui trasferimento fosse astrattamente assoggettabile a IVA, in riferimento ad uno dei beni, ed a imposta di registro, in riferimento all'altro, doveva essere applicata l'IVA sul bene soggetto a tale imposta, mentre l'imposta proporzionale di registro doveva gravare esclusivamente sul valore del bene permutato che eccedesse quello del bene soggetto ad IVA; ove invece il secondo bene avesse valore uguale o inferiore a quello soggetto ad IVA, l'imposta di registro doveva essere applicata in misura fissa. E la modifica apportata dall'art.40 del D.P.R. n.131/1986 non deve essere applicata retroattivamente alle permutate avvenute prima che tale D.P.R. entrasse in vigore.

(da Corr.Trib. n.5/93 - Cass. Sez.I - 25.11.1992 n.12542, cfr. nei medesimi termini Cass. Sez.I - 14.2.1991 n.1553 in Corr.Trib. n.13/91)

IMPOSTE INVIM, IVA, REGISTRO, IRPEF, ECC.

Società di fatto

Ai fini dell'imposta di registro, la comproprietà di un immobile ceduto gratuitamente dai soci ad una società a responsabilità limitata, come garanzia di un mutuo ipotecario richiesto per finanziare la S.R.L., non può configurare enunciazione di una società di fatto tra i soci della S.R.L..

(da Corr.Trib. n.5/93 - Comm.Trib.Centr. Sez.II 13.11.1992 n.6119.)

Nota. La massima è conforme alla giurisprudenza di merito che ha avuto modo di trattare la medesima questione e si rivela altresì interessante per la soluzione data al problema di costituire un patrimonio immobiliare di una società senza esborso per questa di alcun denaro e senza conferimento necessitante di perizia.

Società di fatto - IVA

L'esercizio in comune di un solo incarico professionale da parte di più lavoratori autonomi non è sufficiente per configurare, fra tali soggetti, l'esistenza di una società di fatto.

(da Corr.Trib. n.5/93 - Comm.Trib.Centr. Sez.XXVI 14.11.1992 n.6202.)

Nota. Decisione conforme alla giurisprudenza della Comm.Centr. che ritiene escluse da IVA le operazioni poste in essere senza i requisiti della "rilevanza economica" e della "molteplicità degli atti".)

Copertura perdite

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, sotto il limite previsto dall'art.2327 c.c., l'art.4, nota II, della tariffa allegata al Testo Unico n.131/1986 - in base al quale sono soggetti all'imposta fissa di registro i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale sociale, fino alla concorrenza della riduzione del capitale stesso per perdite - si applica ai conferimenti effettuati per coprire l'intera perdita subita e non fino alla concorrenza del limite minimo di capitale previsto dall'art.2327 c.c..

(da Corr.Trib. n.4/93 - Comm.Trib.Centr. Sez.IV 10.11.1992 n.6028.)

Nota. Decisione conforme alla giurisprudenza della Cassazione ed alla prassi amministrativa C.M. n.57/260366 - 8.10.1992 - Dir.gen.tasse.

Trasformazione di società - imposta catastale

Non sussistendo alcun trasferimento di immobili, gli atti di trasformazione di società non sono soggetti ad imposta catastale proporzionale.

(da Corr.Trib. n.4/93 - Comm.Trib. I° Treviso Sez.V 3.9.1992 n.88.)

Nota. E' da segnalare la contraria posizione dell'Amministrazione finanziaria ufficializzata con la R.M. n.200690 del giorno 8.11.1985 in cui la Direzione Generale delle Tasse afferma che gli atti di trasformazione societaria comportano una vera e propria voltura catastale assoggettabile all'imposta proporzionale in quanto riguardano mutamenti nella natura stessa della società, non potendosi ad essi riconoscere la mera natura di fenomeni che non investono modificandola l'essenza stessa della società.

Vendite soggette in parte ad IVA

E' soggetta ad IVA la vendita di un' appartamento costruito da persone che professionalmente svolgono attività edificatoria ed alienato da persone in parte coincidenti con le prime ed in parte costituenti con queste società di fatto.

(da Corr.Trib. n.3/93 - Comm.Trib.Centr. Sez.VI, 11.11.1992 n.6093.)

Nota. La giurisprudenza consolidata della Commissione centrale è nel senso di ritenere che nel caso di vendita di immobili appartenenti pro quota a soggetti IVA e a privati sulla parte di pertinenza di questi ultimi si rende applicabile l'imposta di registro (cfr. Comm.Trib.Centr. Sez.V, 4.6.1991 n.4368 e 30.1.1988 n.920 rispettivamente n.ri 39/91 e 20/88 Corr.Trib.).

La vendita di un immobile costruito su un'area edificabile appartenente ai coniugi in comunione legale, uno solo dei quali con qualifica di imprenditore, configura operazione soggetta ad IVA in quanto fra i due coniugi si presume sussistente una società di fatto. Pertanto, l'atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

(da Corr.Trib. n.6/93 - Comm.Trib.Centr. Sez.II 13.11.1992 n.6123.)

Nota. La giurisprudenza prevalente ritiene che la quota di pertinenza del coniuge estraneo sia soggetta all'imposta proporzionale di registro (cfr. Comm.Trib.Centr. Sez.III 7.5.1992 n.3361, Sez.V 4.6.1991 n.4368, Sez.XIX 8.7.1989 n.4806).

In senso conforme alla decisione cfr. Comm.Trib.Centr. 7.2.1990 n. Sez.XIX 1.4.1989 n.2419.

Da ultimo vedasi anche C.M. n.25/364695 del 3.8.1979 in Corr.Trib. n.32/'79.

Alternatività IVA - Registro

Le cessioni immobiliari effettuate da una società commerciale sono soggette ad IVA e, quindi, ai sensi dell'art.34 del D.P.R. n.634/'72 (ora art.40 del T.U. n.131/'86) l'imposta di registro si applica in misura fissa. Al riguardo, è irrilevante se nella fattispecie concreta il contribuente non abbia, per qualunque ragione, applicato l'IVA sull'operazione, posto che il principio della alternatività prescinde dal comportamento tenuto dall'impresa ai fini dell'IVA.

(da Corr.Trib. n.2/93 - Comà.Trib.Centr. Sez.XVI 7.10.1992 n.5372.)

Nota. L'operatività di tale principio non può quindi dipendere dal concreto comportamento dei contribuenti, del notaio e degli uffici fiscali (sul punto si veda come indiretta conferma R.M. 7.3.1992 n.430387 Dir.Gen.Tasse in Corr.Trib. n.26/'92).

Acquisti e IRPEF

E' legittimo l'accertamento sintetico effettuato nei confronti del coniuge senza redditi che abbia proceduto all'acquisto dei beni immobili. In tal caso, l'Ufficio è legittimato ad attribuire al contribuente redditi per il quadriennio precedente all'anno di effettuazione dell'acquisto.
(da Corr.Trib. n.48/92 - Comm.Trib.Centr. Sez.XXVI 29.9.1992 n.4982.)

Nota. La decisione conferma la linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza della Commissione centrale, secondo cui l'acquisto di un cespite immobiliare è significativo di una disponibilità economica del contribuente, che legittima l'accertamento sintetico, ogniqualvolta i redditi precedentemente dichiarati risultino insufficienti a coprire la spesa sostenuta. Anche se la pronuncia sembra attribuire scarsa rilevanza alla circostanza che la somma spesa dal coniuge nullatenente, possa provenire da risparmi "familiari"; in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria che, per solito, fa riferimento ai redditi del nucleo familiare e non ai soli redditi del coniuge sottoposto ad accertamento.
Al notaio farsi carico anche del compito di simile informazione!

Rettifica valore iniziale ai fini INVIM

Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della dichiarazione ai fini INVIM, l'Ufficio rettifichi il valore finale del bene dichiarato in occasione della precedente vendita, il contribuente ha diritto di chiedere ed ottenere la rettifica, in aumento, del valore iniziale (che deve essere pari al valore finale della precedente tassazione) dichiarato per la seconda vendita.
(da Corr.Trib. n.47/92 - Comm.Trib.Centr. Sez.XXIV 10.7.1992 n.4475.)

Nota. La decisione si segnala per la particolarità della richiesta di ricalcolo dell'INVIM (fermo restando il valore finale della compravendita) a seguito di riduzione dell'incremento.
Non si stenta a credere che molti colleghi non operino richieste di rimborso in molti casi analoghi, lasciando cadere molte gocce di troppo nel...mare del Fisco.

Studio associato e imposta IRPEF

La contabilità che deve essere tenuta da uno studio associato non può essere surrogata o sanata dalla contabilità tenuta dai singoli professionisti e, perciò, ove lo studio sia sprovvisto di propria contabilità, è legittimo l'accertamento induttivo dei redditi.
(da Corr.Trib. n.46/92 - Cass. Sez.I 6.11.1992 n.12021.)

AGEVOLAZIONI

Piccola proprietà contadina

Quando genitori e figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto e la nuda proprietà di terreni, le agevolazioni previste per la for-

mazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina possono essere applicate solo a condizione che sia i genitori sia i figli rivestano la qualità di "persone che dedicano abitualmente la propria attività manuale alla coltivazione della terra" (art.2 n.1 L.6.8.1954 n.604). Ed il genitore, coltivatore diretto, che acquisti l'usufrutto, non può godere dell'agevolazione, ove la nuda proprietà sia acquistata dal figlio, non coltivatore diretto. (da Corr.Trib. n.2/93 - Cass. Sez.I 18.11.1992 n.12351.)

Le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina spettano per gli acquisti effettuati dai coniugi in regime di comunione legale, anche qualora uno solo di essi possieda la qualifica di coltivatore diretto. La qualificazione soggettiva per fruire del beneficio fiscale, infatti, va riferita alla famiglia coltivatrice nel suo complesso e non al singolo lavoratore. (da Corr.Trib. n.1/93 - Comm.Trib.Centr. Sez.XXVI 29.9.1992 n.4977.)

Nota. Le due decisioni si segnalano per un possibile riferimento alle agevolazioni della c.d. "prima casa" nell'ipotesi di acquisto di usufrutto in capo ad un soggetto e della nuda proprietà in capo ad altro soggetto, che tuttavia co-abitano nello stesso immobile.

Come appare del tutto pacifico che le agevolazioni richieste dal coniuge si estendano all'altro in comunione di beni - anche se non residente -, così non potrebbero forse applicarsi le dette agevolazioni anche nella prima ipotesi?

Reinvestimento

Nel caso di cessione di un fabbricato di proprietà esclusiva di uno dei coniugi e di reimpiego del corrispettivo di vendita per l'acquisto di un altro immobile in regime di comunione legale, il reinvestimento si intende effettuato, dal coniuge venditore, per la metà del prezzo di acquisto. Conseguentemente, se tale importo è inferiore al prezzo di vendita, si rendono inapplicabili le agevolazioni previste dalla legge n.168/1982.

(da Corr.Trib. n.50/92 - Comm.Trib.Centr. Sez.II 29.9.1992 n.5013.)

Nota. Ritiene invece applicabili le agevolazioni in discorso anche nel caso in cui per la nuova abitazione sia corrisposto un prezzo inferiore al doppio del ricavato dalla precedente vendita Comm.Trib.Centr. Sez.XXI 23.3.1992 n.2230 e 22.5.1992 n.4158.

Il problema ridiventa di attualità in seguito alle nuove disposizioni di cui all'art.1 co.2 del D.L. 23.1.1993 n.16 (per la prima casa).

PENALE FISCALE

Accertamento

Nel caso di accesso presso locali adibiti ad abitazione, ove vengono tenuti le scritture contabili del contribuente, l'autorizzazione all'accesso del Procuratore della Repubblica può essere rilasciata senza che sia richiesta la sussistenza di "gravi indizi" di violazioni fiscali, poichè, nella fattispecie, non si tratta di locali adibiti esclusivamente ad abitazione. Inoltre, quando dal verbale non risulta che il contribuente si è opposto all'accesso, deve intendersi che lo stesso è stato eseguito con il suo consenso e, quindi, non sorgono questioni in ordine alla legittimità dell'atto.

(da Corr.Trib. n.1/93 - Comm.Trib.Centr. Sez.VII 1.10.1992 n.5030.)

Nota. Attenzione ...a chi ha lo studio in casa!



attività sindacali

INCONTRO DI FEDERNOTAI CON I NOTAI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

&/&/&

Il 1° febbraio c.a. si è svolto a Torino, nei locali del Consiglio Notarile, un incontro tra una rappresentanza della Federnotai (Bellecca, di Transo, Bailo, Bozzo, Condò e Lacchi) e un gruppo di notai del Piemonte e della Valle d'Aosta.

L'incontro era finalizzato alla rifondazione della locale Associazione Sindacale ed ha avuto un significativo successo di presenze. La sua organizzazione è avvenuta per iniziativa della collega Prevete di Torino.

La serata è stata incentrata sulla descrizione dei servizi che la Federnotai propone agli associati (in materia di assicurazione, di contratto collettivo di lavoro, di computers ecc.) e soprattutto sulle attività politiche svolte o in programma a breve termine.

L'incontro è stato caratterizzato da un considerevole interesse dei partecipanti che hanno mostrato di comprendere l'importanza di un'organizzazione spontanea che al di fuori degli schemi istituzionali è aperta all'apporto personale di tutti i colleghi.

La Federnotai a mezzo del suo Presidente Bellecca ha manifestato la propria soddisfazione per l'attenzione dei colleghi del Piemonte e Valle d'Aosta ed ha richiesto anche la loro collaborazione alla rivista Federnotizie.

E' questo infatti il principale organo del Movimento Sindacale per la circolazione delle idee all'interno della Categoria e per la diffusione della conoscenza dei problemi dei singoli colleghi.

D'altro canto molte delle presenze all'incontro sono il significativo segno del riconoscimento delle attività dell'Organizzazione Sindacale dei notai negli ultimi anni.

Il sindacato vuole continuare ad essere libera aggregazione di energie e di idee per migliorare il notariato al suo interno e nei rapporti con la società e la pubblica amministrazione.

In questa luce l'interesse dei colleghi del Piemonte e della Valle d'Aosta è per tutti noi di Federnotai di grande soddisfazione giacchè dall'adesione dei notai di quelle Regioni ci aspettiamo un contributo di idee e di energie che sarà molto utile per affrontare i temi di imminente dibattito che intendiamo sottoporre all'attenzione della categoria;

- 1) la tariffa che è stata già oggetto di uno studio e dell'elaborazione in un quaderno "Federnotizie": argomento di cui si sente sempre più l'esigenza di una radicale riforma;
- 2) il codice deontologico ed in particolare una univoca e soddisfacente sistemazione del fenomeno "recapiti";
- 3) i problemi dei disservizi della pubblica amministrazione (Conservatorie - Uffici del Registro - Tribunali - Catasto);
- 4) i rapporti con la Magistratura in materia di volontaria giurisdizione;
- 5) le nuove competenze da attribuire al notariato sulle scia degli esiti del convegno di Capri e dei successivi incontri con il ministro Mancino;
- 6) l'organizzazione di ulteriori servizi per gli associati nel campo dell'informatica.

Francesco Lacchi



dalle redazioni

Redazione Campana

Il 29 gennaio 1993 si è svolto presso il Consiglio Notarile di Napoli il primo degli incontri programmati per quest'anno dalla Redazione Campana di Federnotizie.

Oltre al Direttore Giuseppe Di Transo sono intervenuti i colleghi: Luigi Graziano, Giuseppe Fiordiliso, Rita Canale, Giuseppe Cioffi, Stefano Cimmino, Pasquale Torella, Leonardo Di Iorio, Pasquale Macchiarelli, Errico Alifano, Edgardo Pesiri, Tommaso Gaeta e Antonio Areniello.

Il Direttore in apertura ha tenuto la seguente

RELAZIONE

Quest'anno dovrà essere estremamente importante per la REDAZIONE, che dovrà cominciare a funzionare a pieno regime.

Vi porto anzitutto il saluto affettuoso e caloroso di Guido Roveda, Fondatore e Direttore di Federnotizie. Roveda nell'ultima assemblea dei delegati di Federnotai tenutasi a Roma il 15 scorso ha tenuto a ribadire la necessità che Federnotizie perda un certo tono "lombardo" che forse ancora lo contraddistingue, per assumere un carattere veramente nazionale; nell'ambito di questo disegno, come egli ribadisce in una lettera che mi è giunta ieri, si è giunti alla creazione di una serie di Redazioni Regionali (Emilia, Toscana, Lazio, Campania e Triveneto); ma tutto questo resta relegato nel Libro dei Sogni finchè le Redazioni non cominciano veramente a produrre.

E' naturale che la Redazione Centrale rivendichi comunque la conduzione del giornale, cui ha saputo garantire sempre regolarità e qualità. Noi dobbiamo solo rimboccarci le maniche e cominciare a spedire articoli.

Vi ripeto, come già ci siamo detti altre volte, che in questa fase di fondazione della Redazione l'importante è che riusciamo a costituire un nucleo intorno al quale si prenda l'abitudine di mettere per iscritto idee, ma anche casi, questioni, ricerche, problemi; un buon modo per collaborare può essere quello di esporre casi di rapida soluzione, che possano trovare collocazione sul giornale nelle varie rubriche.

Questa Redazione è per ora una struttura labile, quasi evanescente, ma entro pochissimo tempo assumerà una sua configurazione ben definita. Io credo molto in quest'idea, perchè la Redazione può costituire un polo di aggregazione e di discussione che può indurre molti di noi a stanarsi dalle scrivanie ed a partecipare attivamente ai problemi del notariato. La Redazione, come emanazione di Federnotizie, ha uno scopo preciso: scrivere articoli destinati alla pubblicazione su questo giornale; ma ciò non sminuisce la nostra piena autonomia nella scelta e nell'impostazione dei temi, perchè è proprio con il contributo del nostro specifico modo di pensare che potremo arricchire Federnotizie.

Federnotizie è l'organo di Federnotai, e come tale legato all'attività del Sindacato. E' pertanto logico che su di esso largo spazio sia lasciato ai temi di politica del notariato. Il Sindacato è un'idea, l'idea che il notariato sia un VALORE da difendere; in questo senso, se sono certamente sindacali i problemi che attengono ai rapporti con gli Uffici, al funzionamento della Pubblica Amministrazione, alla deontologia professionale, all'assicurazione per i rischi professionali, lo sono non meno quelli che riguardano la cultura del notaio. E' sicuramente sindacale l'idea che il notaio difenda il suo valore cercando di essere sempre più preparato e aggiornato, e lavorando per l'aggiornamento in un'ottica non individualistica, ma collettiva e solidaristica. Ma quest'idea, pur centrale,

non è sufficiente; oggi è necessario che il notaio faccia sentire la sua voce innanzitutto nei confronti della Pubblica Amministrazione, per far valere non interessi di categoria, ma quelli dell'intera collettività; è anche necessario che la categoria esca dal ristretto ambito del campo giuridico e trovi forme e modi di affermare la sua presenza anche nella società civile e nel mondo della cultura.

Questi progetti sono certo ambiziosi; la Redazione per ora, molto più modestamente, cercherà di affrontare argomenti tecnici, che sono anche più congeniali al nostro modo di pensare e di operare.

Gli articoli dovranno comunque mantenere un'impostazione agile e snella, in quanto destinati ad un giornale di facile lettura, ma dovranno mantenere un estremo rigore scientifico; in ogni ricerca, per breve che sia, bisognerà dar conto delle fonti e citare, sia pure in maniera sintetica, gli autori consultati e la giurisprudenza.

Per gli articoli di politica del notariato e, forse, anche più semplicemente per quelli di cronaca dei rapporti con gli uffici, occorrerà forse un po' di rodaggio, ed è necessario che la Redazione vada formando una sua linea di pensiero e una sua filosofia.

Veniamo ora all'aspetto operativo. La Redazione ha preparato un calendario di incontri in ragione di uno al mese per un totale di undici; ciascun incontro sarà dedicato ad un tema specifico, il primo, che si svolge oggi, oltre a questa mia relazione sull'impostazione del lavoro per il 1993, è dedicato ad esaurire un argomento sul quale è relatore Luigi Graziano, "PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PERMUTA SUOLO/FABBRICATO"; nel secondo, che si svolgerà venerdì 26 febbraio, Tommaso Gaeta riferirà su "QUESTIONI INSOLITE IN MATERIA DI L.47/85"; in quello del 26 marzo sarò io stesso relatore su un argomento che definiremo meglio in relazione alla "FAMIGLIA DI FATTO" come contributo alla preparazione del Congresso Nazionale che si terrà a Napoli nel prossimo mese di settembre. Per gli incontri successivi prepareremo man mano gli argomenti, che comunque comunicheremo tempestivamente.

Questi incontri vogliono essere un momento di aggregazione e di discussione. Non ci limiteremo a trattare gli argomenti della relazione, ma, sia pure in maniera sintetica, esamineremo anche gli altri articoli che ci verranno (eventualmente) presentati.

Quest'incontro di oggi è già parecchio affollato, ma io spero che i prossimi lo siano ancora di più; per questo invieremo entro i prossimi dieci giorni una lettera a tutti i notai della Campania col calendario degli incontri.



Dopo la relazione, Graziano ha esposto sinteticamente le linee del suo lavoro. Il tema della permuta suolo/costruzione, pur essendo stato oggetto di molte ricerche, merita un approfondimento; Graziano ha individuato le soluzioni più frequenti del caso, cioè: 1) vendita del suolo con riserva del diritto di superficie; 2) permuta di cosa presente con cosa futura; 3) vendita di quota indivisa del suolo, divisione di cosa futura e appalto. Per ciascuna soluzione ha indicato vantaggi e svantaggi, esaminando anche gli aspetti fiscali.

Dal lavoro, che sarà poi corredato delle formule, trarrà una sintesi di 4-5 cartelle da sottoporre a Federnotizie.

Nella riunione si è anche affrontato il tema della famiglia di fatto, nell'intenzione di mettere a fuoco la relativa problematica in relazione all'argomento che costituirà oggetto dell'incontro di marzo. La partecipazione al

dibattito è stata assai vivace; sono state espresse opinioni diverse, ma in tutti gli interventi è stata avvertita la necessità di improntare la ricerca su rigidi canoni ermeneutici. Il collega Macchiarelli ha suggerito di impostare così la ricerca:

- 1) qualificazione della fattispecie
- 2) disciplina legale e convenzionale
- 3) tutela e regolamentazione della famiglia di fatto in sè e in rapporto all'eventualmente concorrente famiglia legittima.
- 4) limiti attuali all'autonomia negoziale (con riferimento anche al contenuto solo patrimoniale o anche personale dell'eventuale convenzione).

Il futuro relatore Di Transo ha esposto la sua opinione, secondo la quale occorre esaminare la rilevanza che la convivenza può assumere nell'ambito di uno schema negoziale, come motivo, come condizione, come causa di adempimento di obbligazione naturale, o addirittura come causa del negozio.

Nella riunione si è poi anche parlato dei problemi dell'Associazione Campana e della scarsa partecipazione degli associati, invitando il Presidente e il Segretario ad attivarsi per ridare ogni funzionalità agli organi in tempi brevissimi.



Edito a cura dell'Associazione Sindacale Notai della Lombardia - iscritto il 13.5.1988 al n. 345 del Registro della Stampa del Tribunale di Milano - Pubblicazione non in vendita inviata a tutti gli iscritti delle associazioni sindacali notarili - Direzione e Redazione: Milano, via Brera n. 8 - Comitato di redazione: Guido Roveda, Milano, via Brera n. 8, Tel. 02/878663, Fax 02/878517, direttore responsabile: Francesco Cavallone, Milano, piazza della Repubblica n. 28, Tel. 02/29001032, Fax 02/6595996; Massimo Caspani, Appiano Gentile, via Grilloni n. 14, Tel. 031/933333, Fax 031/270295; Domenico De Stefano, Abbiategrosso, Galleria Europa, Tel. 02/94969621, Fax 02/94965838; Roberto Dini, Milano, via Durini n. 2, Tel. 02/76020812, Fax 02/76023934; Luciano Guarnieri, Milano, piazza Giovine Italia n. 5, Tel. 4987750, Fax 02/4987750; Francesco Lacchi, San Giuliano Milanese, piazza Di Vittorio n. 2, Tel. 02/98490288, Fax 76004786; Egidio Lorenzi, Milano, via Passione n. 4, Tel. 02/76022121, Fax 02/76005817; Giorgio Pozzi S., Milano, via Fara n. 30, Tel. 02/66985779, Fax 02/66985927; Franco Treccani, Brescia, C.so Martiri della Libertà n. 25, Tel. 030/53373, Fax 030/55072; redattori.

Amministrazione: Milano, via Passione n. 4 - presso notaio Egidio Lorenzi, telefono 02/76022121 - Fax 02/76005817.

I segni grafici di corredo sono tratti dagli stemmi edittali dell'epoca di Maria Teresa d'Austria.